

STELLA POLARE S.p.A.

Via Val di Canepa, 33

16039 – Sestri Levante (GE)

Capitale sociale €. 1.350.000,00 i.v.

Registro Imprese di Genova, Codice Fiscale e P. Iva n. 01580960993

R.E.A. di Genova n. 420170

---ooo000ooo---

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE

ai sensi art.14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39

---ooo000ooo---

All'Assemblea degli Azionisti della Società Stella Polare Spa,

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Premessa

Il sottoscritto Dott. Stefano Costa, Revisore Legale nominato con delibera dell'Assemblea della Società in data 15 luglio 2019, ha svolto gli adempimenti del proprio ufficio e, in osservanza dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39, presenta all'Assemblea dei Soci la relazione del revisore indipendente che segue.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Stella Polare Spa, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, precisandosi che, a sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile il bilancio di esercizio è stato redatto in forma abbreviata ricorrendone tutti i presupposti di legge per poter adottare detta semplificazione che pure comprende l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario che pertanto non risulta predisposto in ragione di tale agevolazione.

A mio giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 38 quater del D.L. 19 maggio 2020 n° 34 così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n° 77.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società Stella Polare Spa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa - Applicazione dell'art. 38 quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n° 77 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "*Principi di Redazione del Bilancio*" della Nota Integrativa, primo capoverso, in cui gli Amministratori riportano che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria Covid-19 sull'attività dell'azienda hanno redatto il bilancio d'esercizio 2020 applicando il presupposto della continuità aziendale non riscontrandosi a tutt'oggi il sussistere di situazioni che possano inficiare il normale prosieguo dell'attività ai sensi di quanto contemplato dall'OIC 11, senza pertanto esercitare a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 38 quater, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n° 77.

Nel paragrafo "*Principali fatti di gestione dell'esercizio 2020*" della Nota Integrativa, gli Amministratori hanno riportato un dettagliato quadro informativo in merito all'impatto negativo sofferto a seguito dell'evento pandemico nel corso dell'esercizio 2020 in relazione ai vari compendi di attività svolte dalla Società con l'analisi degli effetti generati dall'evento epidemiologico.

L'informativa degli Amministratori espone le considerazioni per cui il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto senza l'applicazione delle possibili deroghe previste dalle misure di sostegno in vigore per fronteggiare gli effetti negativi sul bilancio conseguenti alla situazione di crisi generata dal periodo di emergenza sanitaria. In particolare viene ulteriormente segnato che:

- nonostante la rilevante perdita di esercizio dell'anno 2020 non sussiste la necessità di deroga al principio di continuità aziendale (presupposto del going concern), ritenendosi che il risultato economico negativo dell'esercizio possa trovare riassorbimento nei futuri esercizi allorquando saranno definitivamente contenuti e/o cessati gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria sofferta;
- la continuità aziendale viene ragionevolmente assicurata anche dalla considerazione che le attività di servizio alla persona rese dalla Società non hanno subito sostanziali interruzioni a seguito dei provvedimenti di lockdown ad oggi emanati;
- nella redazione del bilancio di esercizio:
 - non si è ritenuta necessaria l'adozione della possibilità di sospensione degli ammortamenti ex art.60 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito con Legge 13/10/2020 n.126;
 - non si è utilizzata la possibilità di beneficiare della rivalutazione dei beni di impresa come prevista dal citato D.L. 104/2020;
 - in relazione alla tematica della copertura della perdita d'esercizio, che trova ampia capienza nel nell'ammontare del valore interamente versato del capitale sociale, non si deve ricorrere alla previsione di non applicazione degli art. 2446 secondo e terzo comma, e dell'art.2447 del C.C., così come previste all'art. 6 del D.L. 8/04/2020 n. 23, poiché fattispecie al momento non ricorrente.

Con riferimento a quanto esposto dagli Amministratori il mio giudizio favorevole è espresso senza rilievi di sorta.

Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo “Richiamo di informativa”, gli Amministratori nel valutare i presupposti di non applicare la deroga ex art.38 quater D.L. 19/052020 n. 34 come convertito dalla Legge 17/07/2020 n. 77, hanno comunque fornito informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2020 anche in ottemperanza alle previsioni del Documento interpretativo n. 8 del OIC.

Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale” sul bilancio al 31 dicembre 2020, ho esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 - sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio.

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

La relazione sulla gestione risulta omessa in quanto la società si è avvalsa della facoltà prevista dal 7° comma dell'art. 2435-bis C.C., ricorrendone tutti i presupposti di legge.

In particolare si osserva che la nota integrativa al bilancio riporta correttamente le informazioni richieste ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. come espressamente previsto dalla norma nel caso di specie.

Conseguentemente, per carenza di presupposto, non sono state svolte le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Circa le ulteriori informazioni fornite in Nota Integrativa con particolare riferimento al paragrafo “*I principali fatti di gestione dell’esercizio 2020*”, a mio giudizio posso affermare che risultano pienamente coerenti con il bilancio d’esercizio nonché con i fatti di gestione riferiti.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Sestri Levante, 11 giugno 2021.

Il Revisore
(Dott. Stefano Costa)